

COMUNE DI BORGO CHIESE

Provincia di Trento

Rep. n. /A.P.

CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

(dotazioni patrimoniali essenziali al servizio pubblico locale di teleriscaldamento)

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____, in

Borgo Chiese (TN) e nella sede municipale in piazza San Rocco n. 20,

TRA

il COMUNE DI BORGO CHIESE, con sede legale in Borgo Chiese (TN), piazza San Rocco n.

20, codice fiscale 02402160226, a firma del signor Pucci Claudio, nato a Verona (VR) il

28.11.1962, residente in Borgo Chiese (TN), via San Giovanni n. 1, domiciliato per la carica

presso il sopra citato indirizzo (nel seguito «*il Comune*»), il quale interviene nel presente atto

non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente locale di cui sopra,

nella sua qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di Borgo Chiese, a quanto infra

autorizzato da deliberazione consiliare n. _____ di data _____ e identificato tramite

carta d'identità n. AV8599126, rilasciata dal Comune di Borgo Chiese, scadente il

28.11.2026, documenti entrambi acquisiti in atti;

E

la E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., iscritta alla C.C.I.A.A. di Trento, R.E.A. n. TN -

202008, con sede legale in Borgo Chiese (TN), via Oreste Baratieri n. 11, codice fiscale

02126520226, capitale sociale euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00)

interamente versato, a firma del Panelatti Franco, nato a Tione di Trento (TN) il 04.08.1983,

residente in Valdaone (TN), via Dei Forti n. 4/A, nel suo ruolo di legale rappresentante *pro-*

tempore della citata società (nel seguito «*la società*»), domiciliato per la carica presso il sopra

citato indirizzo, il quale, munito dei poteri necessari in virtù di quanto previsto dallo Statuto

sociale, interviene nel presente atto non in proprio, ma nell'esclusivo interesse della società

medesima, come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. ____ di data ____

e identificato tramite _____ n. _____,

rilasciata da _____, scadente il _____, documenti entrambi

acquisiti in atti;

visto,

- il RD 2240/1923 (*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato*);

- il RD 827/1924 (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*);

- la l. 1034/1971 (*Istituzione dei tribunali amministrativi regionali*) e successive modificazioni e sostituzioni;

- il dPR 633/1972 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*);

- la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

- il dPR 441/1997 (*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto*);

- l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) n. 16 (*Immobilizzazioni materiali*) in vigore dal 22/12/2016 (in www.fondazioneoic.eu);

- la l. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*);

- il dPR 184/2006 (*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*);

- il d.lgs. 81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), cosiddetto, in acronimo, TUSSL;

- la l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e*

dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

- il d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);

- il d.lgs. 50/2016 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) come da legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);

- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), cosiddetto, in acronimo, TUSPP, come da legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);

- la legge provinciale 29.02.2016, n. 19 “*Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017*”, con particolare riferimento all’art. 7 e quindi ai cc. 1 e da 11 a 13, che ha recepito il d.lgs. 175/2016 rubricato “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”; quanto or ora precisato nel presente alinea è da collegarsi con la legge provinciale 27.12.2010, n. 27 (cfr. in particolare l’art. 24) e con la legge provinciale 10.02.2005, n. 1 (cfr. in particolare gli artt. 18 e 18 bis) e quindi con la legge provinciale 16.06.2006, n. 3 (cfr. in particolare l’art. 33);

- il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma

	Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013	
	n. 25) e successive integrazioni;	
	- lo statuto della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;	
	- i contratti di servizio in essere tra il Comune di Borgo Chiese e la E.S.Co. BIM e Comuni	
	del Chiese s.p.a.;	
	- il codice civile;	
	<i>tenuto presente,</i>	
	- che si applicano i seguenti acronimi:	
	ANAC, Autorità nazionale anti corruzione;	
	<i>art.</i> , articolo;	
	<i>c.</i> , comma;	
	C.C.I.A.A., Camera Di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;	
	<i>c.f.</i> , codice fiscale;	
	<i>cpa</i> , codice del processo amministrativo;	
	Cosap, canone occupazione suolo pubblico;	
	<i>d.lgs.</i> , decreto legislativo;	
	<i>d.P.R.</i> , decreto del Presidente della Repubblica;	
	FOI, indice Istat dei prezzi al consumo di una famiglia di operai e impiegati;	
	<i>I</i> , Italia;	
	Iva, imposta sul valore aggiunto;	
	Istat, Istituto Nazionale di Statistica;	
	<i>l.</i> , legge;	
	<i>mq</i> , metri quadrati;	
	<i>n.</i> , numero;	
	OIC, Organismo Italiano di Contabilità;	
	Pagina 4 di 21	

PCN, principio contabile nazionale;

Pec, posta elettronica certificata;

p.i., partita iva;

R.D., regio decreto;

R.E.A., repertorio economico e amministrativo;

sent., sentenza;

sez., sezione;

s.i., successive integrazioni;

SS.UU., sezioni unite;

TAR, Tribunale Amministrativo Regionale;

tel., telefono;

Tosap, tassa occupazione suolo pubblico;

v., vedasi;

PREMESSO

- che nel prosieguo per «*le parti*» s'intende in via congiunta il Comune Borgo Chiese (nel seguito «*il Comune*») e la E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. (nel seguito «*la società*») e per «*la parte*» in via disgiunta uno di tali due soggetti;
- che il contratto di cui trattasi non altera il rispetto del principio di funzionalizzazione al quale le dotazioni patrimoniali essenziali in esame risultano finalizzate;
- che questo contratto disciplina (tra l'altro) i diritti e le obbligazioni a carico delle parti;
- che il Comune agisce sulla base della delibera consiliare n. _____ del _____;
- che la società agisce sulla base della delibera dell'organo amministrativo n. _____ del _____;
- che sussiste il previo intervento del comitato di controllo analogo come da verbale n. _____

	del _____ ;	
	- che sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, le infrastrutture essenziali al servizio di cui	
	trattasi rientrano già nella proprietà comunale sotto forma di patrimonio indisponibile ai	
	sensi del libro III, titolo I, capo II, degli artt. 826 (<i>Patrimonio dello Stato, delle province e</i>	
	<i>dei comuni</i>), ultimo comma e 828 (<i>Condizione giuridica dei beni patrimoniali</i>), c. 2, codice	
	civile e connesse pertinenze ai sensi dell'art. 817 (<i>Pertinenze</i>) stesso codice o comunque	
	sono nella disponibilità del Comune;	
	PRESO ATTO	
	- che il contratto di concessione amministrativa trae fonte (per quanto qui interessa) dall'art.	
	9, c. 1, RD 827/1924 (<i>Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la</i>	
	<i>contabilità generale dello Stato</i>); dall' art. 5, l. 1034/1971 (legge TAR) poi abrogato dal	
	d.lgs. 104/2010 (<i>Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante</i>	
	<i>delega al governo per il riordino del processo amministrativo</i>) così detto codice del	
	processo amministrativo (cpa);	
	- dello stato di consistenza patrimoniale così sinteticamente perimetrato: rete	
	teleriscaldamento, scambiatore di calore, centrale di soccorso, telecontrollo, misuratori e	
	quant'altro inerente e connesso all'insieme di dette infrastrutture essenziali di proprietà o	
	nella disponibilità del Comune di Borgo Chiese;	
	CONSIDERATO	
	- che il Comune manterrà la proprietà dei beni ricompresi nel così detto patrimonio	
	indisponibile funzionale al servizio di che si tratta;	
	- che resta invariato il contenuto dei vigenti contratti di servizio in essere a disciplina dei	
	rapporti tra le parti;	
	- che il Comune non applicherà un canone di concessione amministrativa su detti beni;	
	- che lo stato di consistenza sopra indicato sarà mantenuto aggiornato a cura della società;	
	Pagina 6 di 21	

- che le parti, con la stipula del presente contratto, danno corso agli adempimenti previsti dal DPR 441/1997 (*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto*), a sostituzione dell'art. 53 (*Presunzioni di cessione e di acquisto*), DPR 633/1972 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*);
- che le manutenzioni ordinarie, finalizzate alla corretta conservazione dei beni oggetto del presente contratto, risulteranno - comunque - a carico della società;
- che per manutenzioni ordinarie si devono intendere quelle definite nel principio contabile nazionale (P.C.N.) n. 16 del 22.12.2016 dell'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) (*Immobilizzazioni materiali*), al quale si rinvia;
- che, in esecuzione al presente contratto, le eventuali migliorie effettuate in proprio dalla società su detti beni, se esse non godranno di autonoma capacità di utilizzazione, saranno alla scadenza del contratto trasferite a titolo di compravendita al Comune o al diverso soggetto da esso indicato;
- che sarà cura della società iscrivere tali migliorie in un proprio stato di consistenza, da fornirsi ogni anno entro il mese di gennaio dell'anno successivo al Comune quale aggiunta allo stato di consistenza originario;
- che lo stato di consistenza patrimoniale interessa il Comune di Borgo Chiese ed è costituito dai beni qui di seguito elencati, come risultanti dal Libro Fondiario, con relative pertinenze e autorizzazioni anche se ivi non riportate:

COMUNE CATASTALE DI CONDINO

✓ in Partita Tavolare 37:

- particella fondiaria 1658/2
- particelle edificiali 111/1, 186/1, 701, 832, 948

✓ in Partita Tavolare 78:

- particella fondiaria 1165

✓ in Partita Tavolare 1932:

- particella edificiale 798

per uno sviluppo lineare di rete pari a circa km. 3,510.

VERIFICATO

- che la Cassazione civile, ss. un., con la sentenza 23.06.1993, n. 6950, ha precisato che

«Per la verità i beni patrimoniali indisponibili, al pari di quelli demaniali, attesa la comune destinazione al soddisfacimento di interessi pubblici, possono essere attribuiti in godimento [...] soltanto nella forma della concessione amministrativa» e che quindi «un bene, in tanto può considerarsi appartenente al patrimonio indisponibile per essere destinato a pubblici servizi a norma dell' art. 826 terzo comma Codice civile, in quanto abbia un'effettiva destinazione a quel servizio, non essendo sufficiente la determinazione dell'Ente pubblico di imprimere al bene il carattere di patrimonio indisponibile»;

- che la Cassazione civile, sez. III, sentenza 03.09.1998, n. 8768, ha in tal senso (e tra l'altro) precisato che *«La concessione amministrativa – infatti – giusta i principi generalissimi in materia (cfr., ad esempio, art. 5, L. 6 dicembre 1971, n. 1034), può avere ad oggetto, [...] la concessione [...] di “beni pubblici”»;*

- che il Consiglio di Stato, sez. V, decisione 30/4/2003, n. 2265, in relazione al riparto di giurisdizione in tema di rapporti di concessione amministrativa di beni, ha specificato che *«Anche dopo la riforma introdotta dalla legge n. 205 del 2000, il riparto della giurisdizione in materia di concessione di beni pubblici resta regolato dall'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971, che distingue i ricorsi contro «atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni», devoluti alla competenza dei TAR, dalle controversie concernenti «indennità, canoni e altri corrispettivi», per i quali resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria» (... «a meno che» v. Cassazione civile, ss.un., 8/3/2005, n. 4955 «non implicino la verifica dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione sull'intero*

rapporto» e ciò anche dopo la sentenza Corte costituzionale del 6/7/2004 n. 204);

ATTESO

- che, secondo il T.A.R. Lazio, sez. II, sentenza 9/2/2004, n. 1212, eventuali contenziosi sul pagamento dei canoni per il trasferimento della detenzione di beni strumentali ai servizi pubblici locali sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, in quanto essi *«non costituiscono prestazioni monetarie per lo svolgimento di un servizio pubblico, ma il compenso per [il trasferimento della detenzione di] beni che, rispetto al servizio pubblico, si pongono in rapporto soltanto di strumentalità»;*

- che circa la eventuale tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tosap) o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cosap) ex artt. 62 (*Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari*) e 63 (*Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*), c. 1, d.lgs. 446/1997 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*) e art. 31 (*Norme particolari per gli enti locali*), l. 448/1998 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*) e s.i., tra le parti è stabilito che essa non è, nel caso di specie, dovuta;

- che per l'applicazione del presente contratto valgono le seguenti *definizioni*:

a) *la società*, è l' E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;

b) *canone di concessione amministrativa per l'accesso alle infrastrutture comunali di teleriscaldamento*: non sussiste;

c) *contratto*, il presente contratto di concessione amministrativa;

d) *beni*, quelli oggetto del presente contratto e ricompresi nello stato di consistenza patrimoniale anzi descritto oggetto di successivi eventuali aggiornamenti;

e) *Comune*, il Comune di Borgo Chiese (TN);

f) *la parte*: in via disgiunta la società o il Comune;

g) *le parti*: in via congiunta la società e il Comune;

h) *Organismo Italiano di Contabilità, O.I.C.*: quale fondazione costituitasi il 27 novembre 2001 per la revisione dei principi contabili nazionali e per le nuove edizioni degli stessi;

i) *principi contabili nazionali, P.C.N.*: rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità o editi direttamente da quest'ultimo;

SI CONVIENE

quanto segue.

Art. 1

(Recepimento delle premesse)

1) E' recepito quanto esposto nella parte narrativa, quale parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente contratto, come se qui fosse stata totalmente riscritta.

2) Lo stato di consistenza è con il presente contratto firmato in contraddittorio tra le parti, anche ai fini del superamento delle presunzioni di acquisto e di cessione ai fini Iva introdotte con il DPR 441/1997 (*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto*), per un controvalore pari ad Euro 2.362.043,62 (duemilionitrecentosessantaduemilaquarantatre/62) al netto degli oneri fiscali.

Art. 2

(Assegnazione dei beni)

1) Sono assegnati, dal Comune alla società, in concessione amministrativa, i cespiti sopra descritti, come identificati alla data della stipula del presente contratto e risultanti dallo stato di consistenza patrimoniale iniziale anzi riportato, al valore di cui al precedente art. 1, c. 2) e successivi eventuali aggiornamenti annui.

2) E' fatto assoluto divieto alla società di trasferire a terzi, per qualsiasi motivo (compresi – tra l'altro – anche la cessione del ramo di attività o l'affitto del ramo di attività), il presente contratto ovvero il totale o parziale diritto concessorio sui beni citati nel comma precedente senza l'autorizzazione scritta del Comune.

3) Lo stato di consistenza originario è quello di cui al presente contratto.

4) E' posto a carico delle parti, per quanto di propria competenza, l'attivazione delle già richiamate procedure previste dal dPR 441/1997 (a sostituzione dell'art. 53, dPR 633/1972) a superamento delle presunzioni di acquisto e di cessione ai fini Iva, che qui si riepilogano: a) data certa del presente contratto; b) stipula del contratto; c) firma in contraddittorio dello stato di consistenza iniziale e successivo.

Art. 3

(Concessione amministrativa)

1) La società si accolla tutti gli oneri: a) di conservazione; b) di valorizzazione delle infrastrutture funzionali di cui trattasi; c) dei rapporti istituzionali con il Comune; d) di aggiornamento dello stato di consistenza patrimoniale su dette infrastrutture; e) di trasferimento al Comune (o ad altro soggetto da esso indicato) delle eventuali migliorie da esso apportate (previa autorizzazione del Comune) su dette infrastrutture essenziali che non godono di autonoma capacità di utilizzazione; f) ogni obbligo e onere ai fini della salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza impianti (come da successivo art. 6), nulla escluso, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

2) Ai fini della Tosap/Cosap le parti precisano che essa non è, nel caso di specie, dovuta.

3) Nel rispetto del *principio di proporzionalità*, le parti reputano il sinallagma di cui ai precedenti commi del presente articolo congruo e ragionevole, tenuto conto degli oneri a carico della società.

Art. 4

	(Contratti di servizio in essere tra le parti)	
	1) Inalterato ogni aspetto del contratto di servizio in essere tra le parti riferito al servizio pubblico locale di teleriscaldamento (in acronimo Tlr).	
	Art. 5	
	(Dequalificazione dei beni ricompresi nel patrimonio vincolato)	
	1) I beni di cui trattasi rientrano ai sensi di legge nel patrimonio comunale (o sono nella disponibilità del Comune) in coerenza con quanto già specificato nella precedente parte narrativa. Essi sono (a titolo indicativo e non esaustivo) inalienabili, inusucapibili, inespropriabili, non assoggettabili all'esecuzione forzata e al sequestro così come sarebbero nulli i negozi tra privati che sottraessero detti beni alla loro destinazione (v. art. 1418 rubricato <i>Cause di nullità del contratto</i> , codice civile).	
	Art. 6	
	(Sicurezza e salute sul lavoro e sicurezza impianti)	
	1) Ai fini dell'individuazione del responsabile servizio protezione e prevenzione (RSPP) e della responsabilità sulla sicurezza impianti e quindi del piano di sicurezza, in coerenza con quanto previsto anche in materia di sicurezza e salute sul lavoro dal d.lgs. 81/2008 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), tale ruolo sarà ricoperto dalla società.	
	Art. 7	
	(Variazioni)	
	1) Ogni variazione in esecuzione al presente contratto potrà avvenire solamente nella forma scritta tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, rispettando la procedura adottata in precedenza e quindi previa delibera degli organi istituzionali competenti delle parti.	
	Art. 8	
	Pagina 13 di 21	

	(Durata)	
	1) La durata del presente contratto è pari ad anni 10 (dieci) a decorrere dalle ore 0,00 (zero virgola zero zero) del giorno della data di stipula del contratto di servizio.	
	Art. 9	
	(Consultazione)	
	1) Le parti, in presenza di rilevanti variazioni sullo stato di consistenza patrimoniale di cui trattasi o per ogni altro significativo aspetto, si attiveranno per le consultazioni che la circostanza comporterà.	
	Art. 10	
	(Controversie e vertenze)	
	1) Ogni controversia tra le parti, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto e relativa a diritti disponibili a norma di legge, sarà sottoposta al giudizio dei rispettivi legali rappresentanti, o loro delegati, che decideranno come amichevoli compositori e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.	
	2) I legali rappresentanti o loro delegati si pronunceranno entro 90 (novanta) giorni solari consecutivi (<i>melius</i> : dalla data di ricevimento della PEC o raccomandata con avviso di ricevimento attestante la controversia). Detto termine può essere prorogato solo una volta, su accordo scritto delle parti, per un periodo non superiore ad ulteriori 90 (novanta) giorni solari consecutivi.	
	3) Le parti possono ricorrere anche ad un solo perito, il quale prima della eventuale conferma definitiva dell'incarico dovrà precisare l'ammontare richiesto per l'emissione della perizia (o parere tecnico) a titolo di competenze, tempi di esecuzione del mandato, rimborsi spese e forma di pagamento.	
	Art. 11	
	Pagina 14 di 21	

(Investimenti - definizione)

- 1) Per investimenti si intendono quelli realizzati in proprio dalla società sia sotto forma di nuovi investimenti in senso stretto, sia sotto forma di migliorie sul complesso dei beni di cui trattasi che godono ovvero che non godono di autonoma capacità di utilizzazione.
- 2) Per investimenti si intendono altresì quelli realizzati dalla società previa autorizzazione del Comune.

Art. 12

(Nuovi investimenti)

- 1) La società potrà dar luogo, previo preavviso al Comune all'indirizzo PEC nel seguito indicato e che deciderà sulla richiesta, ad eventuali investimenti (come da precedente art. 11) riferiti alle infrastrutture di cui trattasi e oggetto del presente contratto, per quanto inerente e connesso all'attività esercitata da detta società ai fini dell'erogazione del servizio di teleriscaldamento.
- 2) Spetterà alla società allegare al sopracitato preavviso tutte le informazioni connesse e inerenti alle migliorie/investimento/eventuale disinvestimento di dette migliorie e investimenti.

Art. 13

(Investimenti alla scadenza del contratto)

- 1) Le migliorie e investimenti ricompresi nel precedente art. 12 saranno ricompresi nella parte fissa della tariffa.
- 2) Le migliorie e gli investimenti autorizzati dal Comune (per quanto nel frattempo non disinvestito da parte della società su autorizzazione del Comune) di cui al precedente art. 11, alla scadenza del presente contratto, saranno oggetto di compravendita a favore del Comune (o altro soggetto da esso indicato) al valore di libro (valore di costruzione al netto degli ammortamenti, degli eventuali contributi in conto impianti e delle svalutazioni

e al lordo di eventuali rivalutazioni ai sensi di legge).

Art. 14

(Custodia, restituzione dei beni)

- 1) Spetta al Comune l'attività di controllo e vigilanza sui beni di cui trattasi. Spetta alla società l'attività di conservazione e custodia sui beni di cui trattasi.
- 2) Alla scadenza del contratto e comunque alla data della riconsegna del complesso dei beni in esame, essi dovranno essere riconsegnati al Comune (o altro soggetto da esso indicato) in perfetto stato di funzionamento, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
- 3) Il Comune, nella circostanza sopracitata, redigerà il verbale di consegna di detti beni, il quale dovrà essere controfirmato in contraddittorio dalle parti.

Art. 15

(Privacy e trasparenza)

- 1) Sono rispettate le indicazioni del d.lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

Art. 16

(Sorveglianza da parte del Comune)

- 1) Il Comune, al fine di verificare l'adempimento degli impegni assunti da parte della società, e quindi anche a garanzia della corretta conservazione dei beni in esame, potrà attivare, in ogni istante e luogo di allocazione di detti beni e senza alcun obbligo di preavviso, con spese a suo carico, le verifiche e i controlli ritenuti più opportuni, anche avvalendosi di soggetti esterni.

- 2) In tal senso, è fatto comunque obbligo al Comune: a) del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*); b) di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente (o comunque in rapporto di lavoro), nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle attività di sorveglianza di cui trattasi.

Art. 17

(Presa in carico dei beni)

- 1) Con la firma del presente contratto, la società prende in consegna tutti i beni ricompresi nello stato di consistenza descritto in premessa, dopo averne preventivamente verificato anche lo stato di conservazione ed efficienza.
- 2) All'atto della stipula del presente contratto, il valore dei beni di cui al c. 1) del presente articolo somma al valore già indicato nel precedente art. 1, c. 2.

Art. 18

(Codice di comportamento)

- 1) Ai sensi dell'art. 2 del «*Codice di comportamento dei dipendenti*» del Comune di Borgo Chiese, la società si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.comune.borgochiese.tn.it – area “Amministrazione trasparente” – personale – OIV.
- 2) A tal fine la società dà atto di aver avuto piena e integrale conoscenza del Codice di comportamento sopra richiamato e si impegna, altresì, a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
- 3) La violazione degli obblighi del Codice di comportamento potrà costituire causa di

risoluzione del presente contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto alla società il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19

(Disposizioni finali)

1) Il contratto entrerà in vigore dalle ore 0,00 (zero virgola zero zero) del giorno della data della sua firma e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 (*Interpretazione di buona fede*), codice civile e secondo la legge della Repubblica italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 (*Intenzione dei contraenti*) e 1363 (*Interpretazione complessiva delle clausole*), codice civile.

2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse tutte dipendenti, conseguenti o comunque derivanti dal presente contratto saranno ad esclusivo carico della società.

3) Il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo scritto e controfirmato tra le parti.

La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività di riferimento, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta, da inviarsi la parte proponente all'altra via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

4) Le parti si impegnano, così come si impegneranno, ad adeguare il presente contratto, anche tramite appositi *addendum*, al variare delle leggi della Repubblica italiana, della

Regione Trentino – Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento.

5) Le parti assolvono, secondo competenza, gli obblighi sulla trasparenza e integrità di cui al d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), con particolare riferimento alla determinazione ANAC n. 8/2015 (*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*) e alla deliberazione della stessa autorità n. 10/2015 (*Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza*), nel rispetto della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).

6) Il presente contratto adotta, come unità di conto, esclusivamente l'euro e come lingua esclusivamente quella italiana.

7) I contatti tra le parti avverranno, sino a diversa indicazione scritte dariceversi tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

a) *Comune*

Comune di Borgo Chiese, piazza San Rocco n. 20, 38083 Borgo Chiese (TN), tel. (+ 39) 0465621001, fax (+ 39) 0465621799, e-mail info@comune.borgochiese.tn.it, PEC comune@pec.comune.borgochiese.tn.it;

b) *società*

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., via Oreste Baratieri, n. 11, 38083 Borgo Chiese (TN), tel. (+ 39) 0465622033, fax (+ 39) 0465622215, e-mail segreteria@escocom.it; PEC escocom@pec.it.

8) Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata e in modalità elettronica, è

	soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è assolta mediante	
	contrassegni telematici rilasciati in data _____, numeri identificativi _____,	
	apposti su copia cartacea del contratto, conservata presso il Servizio segreteria del	
	Comune di Borgo Chiese.	
	Letto, accettato e sottoscritto.	
	Per il Comune di Borgo Chiese	
	Il Sindaco	
	Pucci Claudio	
	Per la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.	
	Il Legale rappresentante	
	Panelatti Franco	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 (<i>Condizioni generali di contratto</i>) e 1342 (<i>Contratto concluso mediante moduli o formulari</i>), codice civile le parti dichiarano di avere preso	
	integrata conoscenza e di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito	
	elencate:	
	Art. 1 (Recepimento delle premesse)	
	Art. 2 (Assegnazione dei beni)	
	Art. 3 (Concessione amministrativa)	
	Art. 4 (Contratti di servizio in essere tra le parti)	
	Art. 5 (Dequalificazione dei beni ricompresi nel patrimonio vincolato)	
	Art. 6 (Sicurezza e salute sul lavoro e sicurezza impianti)	
	Art. 7 (Variazioni)	
	Art. 8 (Durata)	
	Art. 9 (Consultazione)	
	Art. 10 (Controversie e vertenze)	
	Pagina 20 di 21	

	Art. 11 (Investimenti - definizione)	
	Art. 12 (Nuovi investimenti)	
	Art. 13 (Investimenti alla scadenza del contratto)	
	Art. 14 (Custodia, restituzione dei beni)	
	Art. 15 (Privacy e trasparenza)	
	Art. 16 (Sorveglianza da parte del Comune)	
	Art. 17 (Presa in carico dei beni)	
	Art. 18 (Codice di comportamento)	
	Art. 19 (Disposizioni finali)	
	Per il Comune di Borgo Chiese	
	Il Sindaco	
	Pucci Claudio	
	Per la società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.	
	Il Legale rappresentante	
	Panelatti Franco	
	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 07.03.2005,</i>	
	<i>n. 82 e ss.mm..</i>	
	Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 18.07.2017	
	Pagina 21 di 21	